

Post-it® 7669

Teletax

A/To: DR. COCCO	
Da/From: UFF. AFFARI GENERALI	
Data/Date: 25/10/2001	Fogli/Pages: 6

COPIA

Note SPEDITO ALL'ISP. RIPART. CA - 3M  
IL 12/10/2001 PROT. N° 17044

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  
CAGLIARI**

DELIBERAZIONE N. 214

**VERBALE N. 11**

L'anno **duemilauno** il giorno **11** del mese di **settembre** alle ore **9,30** in Cagliari, presso la propria sede, convocata dal Presidente si è riunita la Giunta Camerale per deliberare sugli argomenti posti all'O.d.G. contenuto nell'avviso di convocazione prot. n. 14548 del 29 agosto 2001.

**Sono presenti:**

- 1) Dr. Romano MAMBRINI - Presidente
- 2) Sig. Vinicio ARESU  
in rappresentanza del Settore Artigianato
- 3) P.A. Pietro TANDEDDU  
in rappresentanza del Settore della Cooperazione
- 4) Ing. Luciano TICCA  
in rappresentanza del Settore Industria
- 5) Rag. Vitangelo TIZZANO  
in rappresentanza del Settore Agricoltura

**Assente:** Sig. Graziano CANU  
in rappresentanza del Settore Servizi alle Imprese  
Dr. Raffaele GARZIA  
in rappresentanza del Settore Commercio

Assistono alla seduta: la Dr.ssa Anna Cristina Cabras e il Rag. Giuseppe Caddeo, Componenti del Collegio dei Revisori.

Esercita le funzioni di Segretario il Dr. Paolo Solinas, Segretario Generale della Camera, assistito dal Dr. Carlo Desogus, Vice Segretario Generale.

Il Presidente, constatata la validità della riunione per la presenza della maggioranza dei componenti, passa a trattare l'argomento in oggetto della seguente deliberazione:

**DELIB. N. 214 SANT'ANNA ARRESI - ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI NELLA PINETA DI PORTO PINO E DELLA RELATIVA PERIMETRAZIONE.**

Il Presidente comunica che in data 12 marzo u.s. è pervenuta alla Camera di Commercio da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Iglesias del corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Regione Sarda una proposta di revisione del perimetro della pineta di Porto Pino, sita in agro del Comune di Sant'Anna Arresi, onde conservare le funzioni protettive del bosco esistente ed escludendo quelle parti dello stesso che non possono più assolvere a tali funzioni viste le trasformazioni occorse negli anni.

Il Presidente ricorda che la parte della superficie indentificata col nome di Porto Pino, sita, come detto, in agro del Comune di Sant'Anna Arresi, ricade all'interno del perimetro individuato dall'Ordinanza Ripartimentale del 5.7.1957, ratificata dalla Camera di Commercio di Cagliari con propria deliberazione n. 402 del 14.10.1957 e che a seguito di tale atto veniva applicato anche il relativo disciplinare che stabilisce gli usi e le attività che potevano essere consentite nell'area vincolata.

Il Presidente fa presente che sulla richiesta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in argomento è stato richiesto un parere tecnico all'Ing. Domenico Vittorio Mezzini, consulente della Camera che già in precedenti occasioni aveva espresso pareri su pratiche similari, il quale, con nota in data 18.7.2001, "ritiene che non esistano i presupposti per poter esprimere un parere tecnico sulla proposta, in quanto il provvedimento prospettato non pare comporti alcun problema dal punto di vista tecnico".

L'Ing. Mezzini è dell'avviso che trattasi di "provvedimento di natura squisitamente politica in quanto si tratta di accogliere una proposta che, in definitiva, si deve considerare come sanatoria alle violazioni fin qui verificatesi all'ordinanza dell'Ispettorato delle Foreste del 15.6.57.

Appare anomalo poi che detta proposta venga inoltrata proprio dall'organo che avrebbe dovuto verificare e denunciare ogni violazione che avrebbe dovuto essere punita ai sensi della legge 30.12.1923 n. 3267".

**LA GIUNTA**

- sentita la comunicazione del Presidente;

- vista la relazione del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Iglesias del corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda trasmessa con nota n. 1023 del 6 marzo 2001, la quale informa:

a) - che alcune parti marginali della pineta in argomento, situate lungo la viabilità di accesso al promontorio di Porto Pino, sono state lottizzate e costruite negli anni sessanta per scopi turistico-residenziali;



(segue delib. n. 214/2001)

- b) - che il fenomeno cui si fa cenno è circoscritto e limitato rispetto all'estensione dell'area boscata che, grazie alla sopraggiunta disciplina urbanistica e paesaggistica, ha goduto nell'ultimo decennio di una tutela più rigorosa almeno rispetto alla spinta edificatoria;
- c) - che nell'ambito delle aree costruite una stima empirica, ma certamente attendibile, del rapporto fra superficie edificata e superficie dei rispettivi lotti di terreno, consente di affermare che gli indici percentuali di trasformazione presenti sono di molto eccedenti rispetto a quelli previsti dalla deliberazione camerale n. 222/1967;
- d) - che il grado di antropizzazione subito da dette aree non consente più di qualificarle come zona boscate ancorchè siano presenti in esse alberature residuali dell'originario consorzio forestale;

- ritenuto necessario ed opportuno aggiornare ed adeguare la disciplina delle trasformazioni edilizie nell'ambito della pineta di Porto Pino e, pertanto, in considerazione del regime giuridico applicabile al bosco in questione, occorre, preliminarmente ripерimetrare l'area boscata indicata nella Ordinanza Ripartimentale del 1957;

- ritenuto espungere dal perimetro le zone umide adibite a peschiera e le parti edificate che non possono più essere considerate bosco ai fini della tutela forestale prevista dall'art. 182, 1° comma, del R.D. 3267/1923;


- accertato che la suindicata pineta, di circa 70 ha. di superficie, costituita da due corpi distinti, risulta inclusa nei seguenti confini:

- 1) - **Corpo I** - a Nord-Nord/Est confina con proprietà privata, dalla strada comunale, che si sviluppa a partire dall'ingresso del canale del porticciolo, proseguendo verso Nord fino ad incontrare, a circa 600 m., la strada provinciale n. 110, per poi proseguire sino al punto individuato sul terreno da un paletto in calcestruzzo. Detto punto è ottenuto allineando l'angolo del depuratore comunale con il vertice della scogliera, come meglio individuato nella allegata cartografia in scala 1:4000; a Sud, a Est ed a Ovest confina con il mare Mediterraneo;
- 2) - **Corpo II** - a Nord-Nord/Est confina con stagno e spiaggia di Porto Pino e con il Comune di Teulada; a Sud confina con il Mare Mediterraneo; a Ovest con la peschiera di Porto Pino e con il campeggio comunale;

- considerato che detta cartografia, in fase di pubblicazione della proposta di cui sopra, è stata regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Anna arresi e che nell'occasione sono state presentare due opposizioni alla revisione del perimetro;

- preso atto:

- a) - che la prima opposizione presentata dalla Sig.ra Angius Giuseppina, domiciliata in Sant'Anna Arresi, località Isola Corrumanciu n. 10, tende ad ottenere l'esclusione dal predetto perimetro di parte di una zona compresa fra la laguna ed il mare identificata dal foglio 2, sezione f, mappale 382, adducendo come motivo l'assenza del bosco in parte del suddetto mappale;



(segue delib. n. 214/2001)

b) - che la seconda opposizione presentata da un gruppo di persone non meglio identificate, chiede la non esclusione di una serie di zone comprese nel vecchio perimetro e rimosse dalla nuova proposta Ripartimentale, nonché l'inclusione di una serie di altre zone non comprese neppure nella vecchia perimetrazione;

- ricordato che sulla proposta di adeguamento della disciplina e delle trasformazioni nella pineta di Porto Pino e della relativa perimetrazione, l'Amministrazione aveva deciso di chiedere un parere ad un Tecnico di fiducia;

- esaminata la nota datata 18 luglio 2001 del Dott. Ing. Domenico Vittorio Mezzini il quale ha evidenziato che non esistono i presupposti per poter esprimere un parere tecnico sulla proposta, in quanto il provvedimento prospettato non pare comporti alcun problema dal punto di vista tecnico, pur rilevando qualche perplessità circa l'organo proponente la sanatoria, che si identifica anche nell'Organo preposto alle dovute verifiche ed eventuali denunce;

- esaminate le cartografie allegate e le copie delle due opposizioni sopra richiamate;

- su conforme parere del Vice Segretario Generale competente, responsabile del procedimento;

- vista l'Ordinanza Ripartimentale del 5.7.1957 e la deliberazione camerale n. 402 del 14.10.1957;

- visti il R.D. 30.11.1923, N. 3267 ed il regolamento forestale approvato con R.D. 16.5.1926, n. 1126,

### DELIBERA

1º) - di approvare la proposta di revisione del perimetro identificato dall'ordinanza Ripartimentale del 5.7.1957, ratificata con deliberazione camerale n. 402 del 14.10.1957, in quanto il provvedimento prospettato non pare comporti alcun problema dal punto di vista tecnico, pur rilevando qualche perplessità circa l'organo proponente la sanatoria, che si identifica anche nell'Organo preposto alle dovute verifiche ed eventuali denunce;

2º) - di circoscrivere il nuovo perimetro della pineta radicata in località Porto Pino, agro del Comune di Sant'Anna Arresi, di circa ha. 70 di superficie, costituita da due corpi distinti, sottoposta a divieto di ogni forma di utilizzazione che comporti movimento di terra, trasformazioni o costruzioni di qualsiasi genere, come risulta dalle carte allegate;

3º) - di definire il nuovo perimetro con la fissazione dei seguenti confini:

**Corpo I** - a Nord-Nord/Est confina con proprietà privata, dalla strada comunale, che si sviluppa a partire dall'ingresso del canale del porticciolo, proseguendo verso Nord fino ad incontrare, a circa 600 m., la strada provinciale n. 110, per poi proseguire sino al punto individuato sul terreno da un paletto in calcestruzzo.

(segue delib. n. 214/2001)

Detto punto è ottenuto allineando l'angolo del depuratore comunale con il vertice della scogliera, come meglio individuato nella allegata cartografia in scala 1:4000; a Sud, a Est ed a Ovest confina con il mare Mediterraneo;

**Corpo II** - a Nord-Nord/Est confina con stagno e spiaggia di Porto Pino e con il Comune di Teulada; a Sud confina con il Mare Mediterraneo; a Ovest con la peschiera di Porto Pino e con il campeggio comunale;

4°) - di non accogliere le opposizioni riportate in premessa in quanto:

a) - nella parte della zona compresa fra la laguna ed il mare, identificata dal foglio 2, sezione f, mappale 382, la compagine boschiva si sta manifestamente diffondendo con i suoi elementi pionieri, favorendo il consolidamento delle sabbie; pertanto, in detta zona non è possibile identificare una linea netta di demarcazione fra la pineta ed il bosco che si va ricostituendo naturalmente e quindi il mappale in questione deve essere tutto compreso nel perimetro vincolato;

b) - la non esclusione di una serie di zone comprese nel vecchio perimetro e rimosse dalla nuova proposta Ripartimentale si riferisce a zone dove il bosco non assolve più le originarie funzioni protettive a seguito degli usi e delle trasformazioni accorsi negli ultimi anni, l'inclusione, invece di una serie di zone non comprese neppure nella vecchia perimetrazione si riferisce a zone dove la copertura vegetale non ha assolto neanche in passato alla funzione per la quale è stato necessario imporre il vincolo di natura idrogeologica e, pertanto, non sembra opportuno modificare il perimetro così come è stato identificato dagli elaborati allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione;

5°) - di provvedere, nel prossimo futuro, alla predisposizione di un disciplinare delle trasformazioni, adeguato allo stato attuale dei luoghi;


6°) - di applicare, nelle more della adozione del nuovo disciplinare, nell'area boscata in discussione le direttive emanate con la deliberazione camerale n. 222 del 1967.

Eventuali inadempienze verranno perseguite a norma di Legge.


La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi del comma 4/bis dell'art. 1 della L.R. 13.12.1994, n. 38, così come modificata dall'art. 1 della L.R. 13.1.1995, n. 4.

Cagliari, 11 settembre 2001

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Paolo Solinas)



IL PRESIDENTE  
(Romano Mambrini)



1611

(segue delib. n. 214/2001)

Si attesta che, ai sensi dell'art. 62 T.U. 20.9.1934, n. 2011 e del D.L.L. 21.9.44, n. 315, la presente deliberazione è stata tenuta affissa all'albo camerale per sette giorni consecutivi dal 26 settembre 2001 al 3 ottobre 2001, senza che siano state prodotte opposizioni.

Cagliari, 4 ottobre 2001

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Paolo Solinas)



---

